



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

M

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale
[ID_VIP:8432]
VA@pec.mite.gov.it

Class 34.43.01/ fasc. ABAP (GIADA)17.28.4/2019

Oggetto **[ID VIP: 8432]** Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 152/2006, relativa al progetto "Autostrada A2 Mediterranea adeguamento funzionale svincolo di Eboli al km 30+000 e sistemazione viabilità locale esistente.

Proponente: ANAS S.p.A.
Parere tecnico-istruttorio

e.p.c.

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica
Commissione tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP: 8432]
compniec@pec.mite.gov.it

Al Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile
Ing. Laura D'Aprile
diss@pec.mite.gov.it

Al Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili dg.strade@pec.mit.gov.it

Alla Regione Campania
urp@pec.regione.campania.it

Alla Provincia di Salerno
viabilitaetrasporti@pec.provincia.salerno.it

Al Comune di Eboli
comune@pec.comune.eboli.sa.it

Alla Società ANAS S.p.A.
anas@postacert.stradeanas.it

All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei Beni culturali e del paesaggio” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 24 giugno 2013 n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, concernente “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2014, n. 106;

VISTO il D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell’Organismo indipendente di valutazione delle performance, a norma dell’art.16 comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89” pubblicato sulla G.U.R.I n. 274 del 25 novembre 2014;

VISTO il D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" registrato alla Corte dei Conti il 19 dicembre 2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n.44 del 23 gennaio 2016, recante “Riorganizzazione del ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, registrato dalla Corte dei Conti 29 febbraio 2016, n.583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n.59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTO quanto già disciplinato con il D.M. del 23.01.2016, n. 44, “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n. 208” che prevede l’istituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, in vigore dall’11.07.2016;

VISTO il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la

nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17/07/2018, prot. n. 22532;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO l’articolo 1, comma 16, del Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, pubblicato nella G.U. ser. Gen. N. 16 del 21 gennaio 2020;

VISTO il DM del Mibact 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

VISTO l’articolo 6, comma 1 del Decreto legge n. 22 del 1° marzo 2021, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri,” (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.51 del 01-03-2021), convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), ai sensi del quale il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

VISTO che l’allora Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con l’allora Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle “Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.” (Rev. 4 del 03/12/2013 <https://va.mite.gov.it/IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica>);

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette “Specifiche tecniche”, oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell’allora Direzione generale PBAAC, resa pubblica sul relativo sito istituzionale all’indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n.123, recante “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni recante “Norme in materia ambientale”;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione generale PBAAC n. 5/2020 del 19/03/2010, “Procedure di competenza della Direzione generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici”;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione generale PBAAC n. 6/2020 del 19/03/2010, “Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri –Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale”;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione generale PBAAC n. 3/2016 del 12/01/2016, “Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici”;

VISTO il Decreto Interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla GU n.16 del 21/01/2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, recante “*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministero della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. N. 26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministero della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2023, con proiezione triennale 2023-2025, emanato con D.M. rep. N. 8 del 13 gennaio 2023;

VISTA la nota del 12/05/2022, acquisita al protocollo della Scrivente con n. 18250-A del 16/05/2022, con la quale la Società ANAS S.p.A., ha presentato, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., istanza per l'avvio del procedimento in epigrafe;

VISTA la nota prot. n. 69535 del 03/06/2022, acquisita al protocollo della Scrivente con n. 21112-A del 06/06/2022, con la quale la Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V dell'allora Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), ha comunicato alla società proponente l'irricevibilità dell'istanza per errata indicazione del progetto nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il valore complessivo dell'opera;

VISTA la nota prot. n. 76333 del 17/06/2022, acquisita al protocollo della Scrivente con n. 23177-A del 20/06/2022, con la quale la Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V dell'allora Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), ha comunicato, in ordine all'art. 23, c. 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 152/2006, la verifica della documentazione trasmessa e l'eventuale richiesta di documentazione integrativa;

VISTA la nota prot. n. 86224 del 11/07/2022, acquisita al protocollo della Scrivente con n. 26057-A del 12/07/2022, con la quale la Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V dell'allora Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) ha comunicato alla Società ANAS S.p.A., la procedibilità dell'istanza, la pubblicazione della documentazione sul proprio sito *web* all'indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/8700/12802>.

e il responsabile del procedimento;

VISTA la nota prot. n. 26327-P del 13/07/2022 con la quale questa Direzione Generale ABAP ha provveduto all'avvio della procedura in esame mediante richiesta del parere endoprocedimentale alla Soprintendenza ABAP per le province di Salerno e Avellino (Soprintendenza ABAP SA) e del contributo istruttorio al Servizio II e al Servizio III della DG ABAP;

VISTA la nota prot. n. 16783-P del 26/07/2022, acquisita al protocollo della Scrivente con n. 31568-A del 30/08/2022, con la quale la Soprintendenza ABAP SA ha evidenziato che la soluzione progettuale adottata dal proponente, identificata come Alternativa 1, andrebbe ad interferire con due edifici denominati ID61 e ID 62, che il PRG intende invece tutelare, eliminandoli integralmente. Contestualmente all'evidenziazione di tale problematica, la SABAP SA ha chiesto "*ulteriore documentazione di maggior dettaglio al fine di verificare l'effettivo interesse culturale dei due manufatti individuati dal*

PRG.” La SABAP SA, inoltre, evidenzia, che l’Alternativa 1 sembra richiedere un numero maggiore di opere, di movimenti di terra e sembra, pertanto, comportare una più incisiva alterazione dell’attuale stato dei luoghi, al contrario dell’Alternativa 3, che introduce esclusivamente due rotatorie e utilizza in gran parte la viabilità esistente e che pertanto appare meno invasiva anche rispetto all’esigenza (da verificare prioritariamente) di salvaguardare i due fabbricati rurali individuati dal PRG.

VISTA la nota prot. n. 31916-P del 01/09/2022 con la quale questa Direzione Generale ABAP ha richiesto chiarimenti alla Soprintendenza ABAP per le province di Salerno e Avellino in merito alla nota prot. n. 16783-P del 26/07/2022;

VISTA la nota prot. n. 20326-P del 20/09/2022, acquisita al protocollo della Scrivente con n. 34137-A del 20/09/2022, con la quale la Soprintendenza ABAP SA, ha trasmesso il riscontro alla nota prot. n. 31916-P del 01/09/2022 e contestualmente ha espresso la necessità di acquisire la documentazione integrativa;

VISTA la nota prot. n. 34676-P del 23/09/2022 con la quale questa Direzione Generale ABAP ha trasmesso la richiesta di documentazione integrativa all’allora Ministero della Transizione Ecologica – (MITE);

VISTA la nota prot. n. 69705 del 02/05/2023, acquisita al protocollo della Scrivente con n. 15887-A del 03/05/2023, con la quale la Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V dell’allora Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) ha richiesto alla Società ANAS S.p.A. di dare riscontro alle richieste di integrazioni documentali formulate dal Ministero della Cultura;

VISTA la nota acquisita con n. 18799-A del 24/05/2023 al protocollo della Scrivente, con la quale la Società proponente ha provveduto a trasmettere la documentazione integrativa richiesta;

VISTA la nota prot. n. 27005-P del 04/08/2023 con la quale questa Direzione Generale ABAP ha richiesto alla Soprintendenza ABAP SA, il parere endoprocedimentale sulle integrazioni trasmesse;

VISTA la nota prot. n. 30346-P del 11/09/2023, con la quale questa Direzione Generale ABAP ha sollecitato la trasmissione del parere di competenza alla Soprintendenza ABAP SA;

VISTA la nota prot. n. 20265-P del 11/09/2023, acquisita al protocollo della Scrivente con n. 30528-A del 12/09/2023, con la quale la Soprintendenza ABAP SA, ha trasmesso il proprio parere istruttorio;

CONSIDERATO che il Servizio II della Direzione Generale ABAP, presa visione di detta nota, ha formulato per le vie brevi il proprio contributo, e, facendo seguito a quanto già espresso dalla Soprintendenza ABAP SA con l’allegata nota prot. 16818 del 28.07.2021 e alle valutazioni espresse in esito alle indagini archeologiche preventive già eseguite, ne condivide il parere favorevole alla realizzazione delle opere previste, nel rispetto della prescrizione di assistenza archeologica per tutte le opere, ribadendo che eventuali rinvenimenti potranno prevedere ulteriori prescrizioni e specifiche soluzioni tecniche e/o modifiche progettuali a tutela del patrimonio archeologico interferito.

RITENUTO di poter condividere e fare propri i contributi suindicati della competente Soprintendenza ABAP e del Servizio II della Direzione Generale ABAP;

ESAMINATI gli elaborati progettuali dell'impianto di cui trattasi e le successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che l'Alternativa 1 è stata individuata dal proponente, dopo attenta analisi, come l'unica possibile in quanto maggiormente rispondente all'obiettivo primario del decongestionamento della viabilità ordinaria con particolare riferimento alla SP30 e l'attuale viabilità comunale nell'intorno dello svincolo;

RITENUTO, per quanto sopra considerato, di aderire alla scelta effettuata dall'ANAS che di fatto rende irrilevante la presentazione delle restanti alternative 2 e 3, giacché, per quanto più volte ribadito non risolverebbero in modo esaustivo tutte le problematiche per cui l'opera è prevista e tenuto conto del contesto in cui ricade l'intervento, costituito prevalentemente da infrastrutture ed edilizia di scarso rilievo (a meno dei due manufatti presi in considerazione) e di aree residuali in stato di abbandono, e caratterizzato dall'assenza di qualsiasi vincolo di natura paesaggistica;

VISTA ed ESAMINATA la documentazione presentata;

VISTE ed ESAMINATE le osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 24 co.3 del D.Lgs. 152/2006;

RITENUTO di poter aderire ai pareri della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, così come condiviso, per gli aspetti di rispettiva competenza, dal Servizio II "*Scavi e tutela del patrimonio archeologico*" di questa Direzione Generale;

QUESTA DIREZIONE GENERALE esprime il seguente parere:

CONSIDERAZIONI RIGUARDANTI L'AREA DI INTERVENTO

L'area di intervento del progetto in esame è localizzata in corrispondenza del km 30+000 dell'Autostrada Salerno-Reggio interamente contenuto nel territorio della provincia di Salerno ed interessa il comune di Eboli (Fig. 1).

Allo stato attuale lo svincolo è costituito da:

- una rampa di uscita per chi proviene da Salerno (carreggiata autostradale Nord), che termina con un'intersezione a raso sulla S.P. 30;
- una rampa di ingresso all'autostrada direzione Reggio Calabria (carreggiata autostradale Sud);
- una rampa bidirezionale che, dopo aver sottopassato il tracciato autostradale, va a costituire la trombetta di svincolo, da cui si dipartono la rampa di ingresso sull'A2 direzione Salerno e la rampa di uscita.



Fig 1: Estratto dell'area di progetto su ortofoto con la rappresentazione dello stato di fatto.

CONSIDERAZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI PROGETTUALI

Il progetto prevede l'adeguamento dello svincolo attuale di Eboli dell'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, ubicato alla progressiva chilometrica 30+000 e costituito da una rampa di uscita per chi proviene da Salerno (carreggiata autostradale Nord), che termina con un'intersezione a raso sulla S.P. 30, in corrispondenza della quale confluiscono anche la rampa di ingresso all'autostrada direzione Reggio Calabria (carreggiata autostradale Sud) e la rampa bidirezionale che, dopo aver sottopassato il tracciato autostradale, va a costituire la trombetta di svincolo, da cui si dipartono la rampa di ingresso sull'A2 direzione Salerno e la rampa di uscita.

Tale configurazione presenta una serie di criticità funzionali legate alla presenza di un unico nodo di collegamento, a raso, alla viabilità ordinaria (S.P.30) che rappresenta anche la principale via di accesso da sud al centro di Eboli. Ciò comporta la commistione dei flussi da e per l'autostrada con quelli da e per il centro cittadino, causando rallentamenti e congestione nelle ore di punta. La presenza ravvicinata, inoltre, dell'intersezione tra la S.P.30 e via Giustino Fortunato S.P.195 accentua le problematiche incrementando i punti di conflitto tra le diverse manovre di svolta.

A fronte di quanto sopradescritto la Società proponente ha presentato il progetto, proponendo tre alternative progettuali di seguito elencate (Fig. 2):

- **L'alternativa 1** è caratterizzata da uno schema funzionale che consente la separazione dei punti di conflitto tra i flussi circolanti sulla S.P. 30 e le immissioni/diversioni dall'autostrada in due punti distinti, nonché il collegamento dei flussi provenienti dal CDR di Battipaglia tramite ramo di by-pass convergente nella rotonda lato ferrovia. L'alternativa 1 presenta, rispetto all'attuale configurazione ed alle altre due alternative esaminate, notevoli vantaggi e benefici in termini di razionalizzazione dei flussi (attraverso la dislocazione dei punti di conflitto tra manovre e correnti di traffico), con miglioramento della sicurezza stradale. In particolare, l'introduzione di un ramo di by-pass consente di alleggerire l'intersezione a raso a sud della rotonda 2, la quale

potrà essere a servizio dei soli veicoli leggeri in ingresso ed in uscita da Via Giustino Fortunato ed in ingresso e uscita dalla S.P.30, con ingresso dalla S.P. 30 tramite circolazione sulla rotatoria 02.

- **L'alternativa 2**, seppur separando i collegamenti relativi ai veicoli pesanti riferiti al CDR di Battipaglia (con adeguamento di Via Giustino Fortunato ed inserimento di rotatoria lungo la stessa), presenta tre intersezioni consecutive lungo la S.P.30 (ad interdistanza pari a circa 130 m). L'alternativa 2, seppur migliorando la funzionalità rispetto allo stato attuale, comporta impatti in termini localizzativi a seguito dell'inserimento della rotatoria 03. L'alternativa 3, riguarda complessivamente una rifunzionalizzazione dello svincolo esistente di carattere intermedio tra l'alternativa 1 e l'alternativa 2, e non altera i collegamenti relativi ai veicoli pesanti di collegamento tra il CDR di Battipaglia e la S.P.30.
- **L'alternativa 3**, seppur dislocando i punti di conflitto sulla S.P. 30 in corrispondenza di due intersezioni a rotatoria separate distanti 330 m circa, conferma l'utilizzo dell'intersezione a raso a T esistente da parte dei mezzi pesanti provenienti e diretti al CDR di Battipaglia dalla S.P.30. Tale intersezione risulta, inoltre, nelle immediate vicinanze della rotatoria 02.




Fig 2: Estratti planimetrici di progetto con la rappresentazione delle tre soluzioni progettuali proposte.

La Società proponente dopo un'attenta analisi ha presentato l'adozione **dell'Alternativa 1** come la più adeguata alle esigenze di decongestionamento e sicurezza stradale all'origine della proposta progettuale.

Lo schema funzionale di modifica adottato per lo svincolo è composto da:

- una rampa bidirezionale (Rampa R1);
- due rampe monodirezionali (Rampa R2 e R3);
- un ramo di collegamento tra la Rotatorie 01 e la Rotatoria 04 (Ramo di by-pass);
- 3 rotatorie che consentono la connessione con la viabilità esistente;

Al fine di mitigare l'intervento, sono previsti interventi mirati alla ricucitura delle componenti esistenti attraverso la costituzione di fasce arboreo-arbustive e la formazione di gruppi arboreo-arbustivi, per connettere anche visivamente formazioni vegetali esistenti, mascherare i rilevati e ri-naturalizzare le aree intercluse dello svincolo. In generale l'inserimento della vegetazione è stato predisposto per garantire un'efficace funzione schermante, atta a mitigare gli impatti sulla componente paesaggistica.



Fig 6: Estratto planimetrico con la rappresentazione delle opere di mitigazione

CONSIDERAZIONI RIFERITE AGLI STRUMENTI DI TUTELA PAESAGGISTICA E AL PATRIMONIO CULTURALE

DESCRIZIONE DEL CONTESTO PAESAGGISTICO

Il progetto si colloca all'interno del territorio Salernitano in prossimità del Comune di Eboli e, con riferimento agli strumenti di tutela paesaggistica vigenti negli ambiti in questione, non risulta ricadere in nessuno dei quattro Piani

Territoriali Paesistici (il Gruppo Montuoso del Matese, il Gruppo Vulcanico di Roccamonfina, la Costiera Cellole Caserta e San Nicola La Strada) presenti.

L'area di intervento non ricade, inoltre, in aree tutelate ai sensi del D. Lgs. 42/2004, artt. 136, co. 1 lett. a), b), c), d) e 142 co. 1, né all'interno delle aree contermini dei beni paesaggistici più prossimi all'intervento.

Si segnalano, in prossimità dell'area di intervento, numerosi siti di interesse culturale (SIC) e zone a protezione speciale (ZPS) riportati in Rete Natura 2000.

L'intervento, inoltre, è posto in prossimità dei vincoli elencati a seguire, individuati dal PRG vigente, che non interferiscono direttamente con il sito:

- *Fascia di rispetto di fossi e canali (art. 45 delle N.T.A.);*
- *Fasce di rispetto delle strade ferrate e degli impianti ferroviari (DPR 147/1993);*

Tuttavia l'**Alternativa 1** proposta interferisce con due immobili denominati ID 61 e ID 62 (Fig. 8.7 della Relazione Paesaggistica), individuati come “*edifici e manufatti rurali, storici e di pregio*” nel PRG del Comune di Eboli.

Nonostante le integrazioni richieste a chiarimento di tale situazione (documentazione di maggiore dettaglio – catastale, di rilievo e fotografica) al fine di verificare l'effettivo interesse culturale dei due manufatti individuati dal PRG, i fascicoli prodotti ad integrazione non contengono tutte le informazioni richieste dalla Soprintendenza, poiché i due edifici non risultano univocamente individuati nella documentazione prodotta, giacché viene attribuita l'identificazione di ID 61 e ID 62 alternativamente ai fabbricati in questione.

Tali edifici rurali storici, pur non essendo presenti nelle due mappe storiche del territorio (di datazione non attribuibile), rinvenute nel fondo Gallotta dell'Archivio EBAD (Eboli Archivio Digitale) in quanto distanti dal centro urbano, sono presenti nella mappa catastale d'impianto del 1916, il primo in località S. Giovanni in prossimità del Ponte Sele e il secondo (attuale rudere) nella località Principe Stigliano.

Dalla documentazione prodotta dal proponente, l'edificio collocato in via Basilicata (nei pressi della rotatoria di progetto denominata 01) risulta in buono stato di conservazione, costituito da diversi corpi di fabbrica che fanno riferimento ad un corpo centrale. Una interessante scala rampante di accesso ai piani superiori caratterizza e segna il prospetto della corte privata. Lo stato degli intonaci e delle coperture denotano recenti lavori di manutenzione che poco lasciano intravedere dell'edificio rurale originario.

Diversamente, il corpo di fabbricato collocato lungo la via Giustino Fortunato (in corrispondenza della rotatoria di progetto denominata 04) risulta fortemente compromesso ed in stato di rudere. Nonostante questo risulta ancora leggibile l'impianto storico, la composizione dei setti murari, la recinzione in pietra e la pendenza delle coperture. Una fitta vegetazione lo preserva dalla vista degli automobilisti ma allo stesso tempo ne corrode l'immagine storica e la sua fruibilità. Da evidenziare anche il paesaggio in cui lo stesso rudere sorge, ricco di essenze arboree e arbusti particolarmente rigogliosi, stanziati in dolci declivi naturali, che si differenziano dal contesto circostante.

L'Alternativa 1, ritenuta dal proponente più adeguata alle esigenze di decongestionamento e sicurezza stradale, prevede la realizzazione di tre rotatorie identificate con i numeri 01, 02 e 04, il ridisegno degli svincoli e della rete stradale di collegamento e, per quanto è possibile desumere dall'elaborato planimetrico, il progetto prescelto sembra interferire esclusivamente con il fabbricato sito in via Basilicata di recente ristrutturazione, mentre risulta preservato il rudere posto in via G. Fortunato in corrispondenza della rotatoria 04.

DESCRIZIONE DEL CONTESTO ARCHEOLOGICO

Le aree interessate dalle opere in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13, 14 e 45 del citato D.Lgs. 42/2004.

L'area oggetto di intervento è tuttavia da considerare a rischio archeologico assoluto e relativo medio-alto (nella zona più vicina a una necropoli di IV sec. a.C. in loc. Pezza delle Monache sito B21) e medio, non esaurito dalle verifiche preventive già condotte.

CONCLUSIONI

Per tutto quanto sopra considerato, si aderisce alla scelta effettuata dall'ANAS che di fatto rende irrilevante la presentazione delle restanti alternative 2 e 3, giacché, per quanto più volte ribadito non risolverebbero in modo esaustivo tutte le problematiche per cui l'opera è prevista e si tiene conto del contesto in cui ricade l'intervento, costituito prevalentemente da infrastrutture ed edilizia di scarso rilievo (a meno dei due manufatti presi in considerazione) e di aree residuali in stato di abbandono, e caratterizzato dall'assenza di qualsiasi vincolo di natura paesaggistica.

A conclusione di quanto sopra riportato, QUESTA DIREZIONE GENERALE

fermo restando che:

- ai fini della tutela archeologica, sulla base di eventuali rinvenimenti, potranno essere richieste ulteriori indagini e/o conseguenti variazioni da parte dell'Ufficio periferico competente di questo Ministero;
- si ribadisce il rispetto delle vigenti norme in materia di rinvenimenti casuali come previsto dal D. Lgs 42/2004, art. 90;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

circa la compatibilità ambientale di cui all'istanza presentata dalla Società ANAS S.p.A. con nota del 12/05/2022, acquisita al protocollo della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (di seguito DG-ABAP) con n. 18250-A del 16/05/2022, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, come da ultimo modificato con D. Lgs. 104/2017, concernente l'intervento di **progetto "Autostrada A2 Mediterranea adeguamento funzionale svincolo di Eboli al km 30+000 e sistemazione viabilità locale esistente, a condizione che siano ottemperate le seguenti condizioni ambientali dalla n.1 alla n. 3:**

per quanto attiene agli aspetti relativi alla tutela dei beni paesaggistici:

1. di preservare, nella realizzazione della rotatoria 04, l'edificio/rudere posto in via G. Fortunato ed il suo contesto naturale particolarmente significativo con una idonea schermatura verde utile ad isolare l'elemento di raccordo dal contesto ritenuto di rilievo da questa Soprintendenza;

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni paesaggistici

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – Fase prima della progettazione esecutiva;

Verifica di ottemperanza: Ufficio MiC coinvolto - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino;

2. di valutare tutte le soluzioni alternative possibili al fine di preservare il fabbricato posto in via Basilicata, anche eventualmente utilizzando con tutte le modifiche opportune l'esistente via Basilicata quale bretella di raccordo con la rotatoria 4;

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni paesaggistici

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – Fase prima della progettazione esecutiva;

Verifica di ottemperanza: Ufficio MiC coinvolto - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino;

per quanto attiene agli aspetti relativi alla tutela dei beni culturali:

3. Tutte le opere dovranno essere effettuate sotto il controllo di un archeologo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, che dovrà concordare con il funzionario archeologo competente preliminarmente all'inizio dei lavori le modalità di indagine e gli standard di documentazione;

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA – Fasi di cantiere e di realizzazione dell'opera.

Verifica di ottemperanza: Ufficio MiC coinvolto - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino.

Il funzionario architetto – Coordinatore della UOTT 11

Arch. Maria Falcone

e-mail: maria.falcone-01@cultura.gov.it

Supporto ALES S.p.A.

Arch. Claudio Proietti

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V

Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luigi LA ROCCA